

Documento per la consultazione

Attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

Si sottopone a consultazione la proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all'articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, il quale disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. E' unita una Relazione Illustrativa.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, **entro il 23 ottobre 2015**, alternativamente agli indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53 - 00184, Roma
- servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Agosto 2015

1. PREMESSA

La presente proposta di delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) attua l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - TUB (*"Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi"*).

La materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie è stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore. In particolare, il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (*"Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"*), nell'introdurre il comma 2 dell'articolo 120, aveva previsto che il CICR regolasse *"modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*. In attuazione di questa norma, il CICR aveva provveduto a disciplinare la materia ⁽¹⁾, stabilendo che: *i)* nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; *ii)* in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal codice civile (art. 1283; la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).

Più recentemente la norma è stata nuovamente oggetto di interesse da parte del legislatore: dapprima un emendamento approvato nel corso dei lavori parlamentari finalizzati all'emanazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014"*) ha sostituito il comma 2 dell'art. 120 del TUB ⁽²⁾. In seguito, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha nuovamente modificato la norma; la legge di conversione ha però espunto tale previsione ⁽³⁾. In conseguenza dei passaggi appena descritti, l'attuale formulazione dell'articolo 120 TUB risulta essere quella introdotta dalla già menzionata legge n. 147/2013.

La disposizione affida a una delibera del CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale *"a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

L'intenzione del legislatore, quale emerge dall'esame dei lavori parlamentari, era quella di stabilire *"l'improduttività degli interessi composti"*, onde *"mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore"* ⁽⁴⁾. Questo proposito, tuttavia, sconta alcune difficoltà ricostruttive originate dal tenore letterale della norma; si è resa necessaria, pertanto, un'opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava. Nella formulazione della proposta di delibera, inoltre, si è inteso delineare soluzioni che consentissero di evitare che l'intervento legislativo, finalizzato ad assicurare un regime di maggior favore per la clientela, potesse avere ricadute negative per la stessa.

Le soluzioni tecniche adottate – specie con riferimento alla contabilizzazione separata degli interessi – risultano in linea con le prime pronunce della giurisprudenza in materia. Le opzioni interpretative seguite nella presente proposta di delibera, inoltre, sono state condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁽¹⁾ Cfr. Deliberazione del 9 febbraio 2000.

⁽²⁾ In questo emendamento è trasfuso il contenuto di un'autonoma proposta di legge (AC1661 del 4 ottobre 2013).

⁽³⁾ Il d.l. n. 91/2014, nel testo non convertito sul punto, stabiliva: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre"*.

⁽⁴⁾ Cfr. Relazione alla proposta di legge n. 1661/2013.

La proposta di delibera è accompagnata da una Relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione; lo studio si è incentrato su quei profili non compiutamente definiti dal legislatore e che, pertanto, comportano l'esercizio di una scelta discrezionale. In particolare, l'esame ha riguardato *i)* la periodicità di contabilizzazione degli interessi; *ii)* l'introduzione di un termine per l'esigibilità degli interessi.

2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

Lo schema di delibera, composto di cinque articoli, reca alcune norme volte a regolare in generale la produzione di interessi nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti; disposizioni specifiche sono poi rivolte ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito. Si illustrano di seguito i punti maggiormente rilevanti della disciplina.

Art. 1 (Definizioni)

La disposizione introduce le definizioni dei concetti di "cliente" e "intermediario". Nella nozione di "cliente" rientra *"qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario"*: da questa categoria sono espressamente esclusi, in ragione delle loro caratteristiche e della loro operatività, taluni soggetti nominativamente individuati (ad esempio, banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, imprese di assicurazione, imprese di investimento); sono altresì escluse le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra ricordati: il riferimento al concetto civilistico di "controllo" contribuisce a eliminare possibili ambiguità.

La nozione di "intermediario" comprende anche soggetti diversi dalle banche, quali intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Art. 2 (Scopo e ambito di applicazione)

L'articolo definisce l'ambito di applicazione della delibera, chiarendo che essa attua il secondo comma dell'art. 120 del TUB con riguardo a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.

Il comma 3 regola la materia degli interessi che si producono nell'ipotesi di inadempimento (interessi moratori) e precisa che gli interessi moratori sono disciplinati dalle ordinarie previsioni del codice civile. L'art. 120, co. 2, TUB disciplina gli *"interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*, ma non specifica se detti interessi siano solo quelli aventi funzione di remunerazione del capitale (interessi corrispettivi) o anche quelli con finalità risarcitoria (interessi moratori). Alcune considerazioni depongono nel senso di riferire la disposizione ai soli interessi corrispettivi:

- sul piano giuridico formale, manca una deroga esplicita al principio generale in base al quale è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento (art. 1218 cod. civ.);
- nel merito, il divieto di interessi di mora farebbe sì che, in caso di inadempimento, gli unici rimedi a disposizione del creditore sarebbero la domanda giudiziale o – dandosene le condizioni – il recesso; in entrambi i casi si tratterebbe di conseguenze sproporzionate che risolverebbero una disposizione nata a tutela del cliente in una che lo danneggia, costringendolo a subire le conseguenze (anche economiche) di un giudizio o a vedersi revocata la linea di fido, anche a fronte di un inadempimento transitorio.

Il comma 4, infine, stabilisce che l'imputazione dei pagamenti avviene secondo quanto stabilito dall'art. 1194 del codice civile.

Art. 3 (Regime degli interessi)

La norma - di portata generale in quanto applicabile a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti - pone la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici.

La formulazione è frutto di una interpretazione “teleologica” della lettera dell’art. 120, co. 2, TUB: nella sua formulazione letterale, infatti, la disposizione, da un lato contiene riferimenti letterali alla capitalizzazione periodica degli interessi ma, dall’altro lato, vieta la produzione di ulteriori interessi da parte degli interessi capitalizzati, nonostante l’effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che la somma (dovuta per interessi e) passata a sorte capitale produca interessi. In coerenza con la già ricordata intenzione del legislatore (quale emerge anche dai lavori parlamentari), si è ritenuto dunque che l’espressione “capitalizzazione” possa essere interpretata come sinonimo di “conteggio o contabilizzazione” ⁽⁵⁾ e che il nuovo art. 120, co. 2, intenda vietare la produzione di interessi anatocistici, non consentendo mai la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni da esso disciplinate, diversamente da quanto stabilito dal codice civile (art. 1283).

Art. 4 (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito)

L’articolo introduce alcune norme specificamente applicabili ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito. Il rapporto maggiormente interessato dalla nuova disciplina è infatti l’apertura di credito in conto corrente, in quanto nella prassi sinora seguita gli interessi maturati sono addebitati in conto e, in caso di mancanza di fondi sul conto, ciò comporta un ulteriore utilizzo del fido, remunerato a sua volta con un interesse (proprio per questa caratteristica, nella vigenza del precedente art. 120, co. 2, TUB, e della delibera del CICR del 2000, l’anatocismo era consentito per l’apertura di credito in termini ben più ampi rispetto ai finanziamenti con piano di rimborso rateale). Per tenere conto di questa specificità ed evitare che l’applicazione del divieto di anatocismo si risolva, per le banche, nell’impossibilità economico-finanziaria di erogare i servizi della specie e, per i clienti che non abbiano i fondi, nella difficoltà di pagare immediatamente gli interessi maturati, la proposta di delibera contiene una serie di accorgimenti (estesi per omogeneità ai finanziamenti erogati a valere su conti di pagamento e su carte di credito):

- *commi 2 e 3*: oltre a ribadire la regola del “parallelismo” della periodicità di conteggio degli interessi attivi e passivi (prevista dall’art. 120, co. 2, TUB in continuità col regime previgente), si stabilisce che gli interessi siano contabilizzati su base almeno annuale (su questo aspetto si rinvia alle valutazioni riportate nel documento sull’analisi) e separatamente dal capitale; questa disposizione da un lato impone una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato, vietando la periodicità di computo infrannuale e, dall’altro, consente di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l’esistenza di due distinte “poste”, ciascuna contraddistinta da un regime proprio: quanto contabilizzato *sub specie* di interessi rimarrà improduttivo di ulteriori frutti, mentre le somme iscritte a capitale continueranno a produrre frutti;
- il *comma 4* prevede che gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili trascorso un termine di sessanta giorni (eventualmente modificabile in favore del cliente). In questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente (diversamente, sarebbe da subito esposto ad azioni giudiziarie e al pagamento del tasso di mora). Anche per questo aspetto si rinvia alle considerazioni contenute nel documento sull’analisi di impatto;

⁽⁵⁾ Questa lettura della disposizione, peraltro, risulta confermata dalle prime pronunzie rese in materia: cfr., in proposito, le ordinanze del Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile 2015.

- il *comma 4, secondo periodo*, e il *comma 5* introducono accorgimenti per agevolare l'estinzione del debito da interessi: non potendo, pena la violazione del divieto di capitalizzazione, estinguere il debito con addebito sul conto (se incapiente), il debitore dovrebbe provvedere al pagamento o in contanti o con bonifico da altra banca. Al fine di evitare questa soluzione potenzialmente difficoltosa (il cliente potrebbe non avere a disposizione il denaro) e costosa (se il cliente deve aprire un conto presso altro intermediario), si consentirebbe: *i)* che, se previsto nel contratto, le rimesse (ad es. un bonifico) "in entrata" sul conto (affidato) del cliente debitore siano direttamente "stornate" dalla banca e impiegate per estinguere il debito da interessi; *ii)* una volta che gli interessi siano divenuti esigibili, il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi). Questa previsione esplicita ciò che dovrebbe essere già possibile ai sensi dall'art. 127, co. 1, TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI TUB sono derogabili in senso favorevole al cliente e consente di evitare che la nuova disciplina introdotta dall'art. 120 TUB, voluta dal legislatore a tutela del cliente, possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso;
- il *comma 6* regola il regime applicabile nel caso di chiusura del rapporto: si chiarisce, per evitare elusioni della disciplina, che anche una volta risolto il contratto deve essere mantenuta una separazione tra quanto dovuto a titolo di capitale (debito fruttifero) e quanto dovuto a titolo di interessi (debito infruttifero), poiché permane il diverso regime cui i due tipi di debito sono sottoposti.

Art. 5 (Disposizioni finali)

E' previsto che la delibera si applichi agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016. Il periodo concesso per l'adeguamento delle procedure sembra adeguato, anche considerato che l'applicazione della delibera viene fatta coincidere con l'avvio dell'anno solare.

La norma fissa anche un termine per l'adeguamento dei contratti in corso (31 dicembre 2015) e opera un espresso riferimento alla possibilità di apportare le necessarie variazioni ai sensi dell'art. 118 del TUB (avvalendosi, quindi, della facoltà di modifica unilaterale del contratto); con specifico riferimento a tale eventualità, viene precisato che l'adeguamento alla nuova disciplina costituisce "giustificato motivo".

Si chiarisce, infine, che - conformemente a quanto previsto dall'art. 127, comma 1, del TUB - le disposizioni della delibera sono derogabili solo se in senso più favorevole al cliente.